

COM

Catania, 31/10/2019

Al Consiglio Notarile
dei distretti Riuniti di Catania e Caltagirone

All'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Catania

All'Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Catania

all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
della Provincia di Catania

Al Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati
della provincia di Catania

Al Collegio Provinciale Periti Agrari
e dei Periti Agrari laureati di Catania

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA	
prot. N. <u>1815</u>	del <u>- 5 NOV. 2019</u>
Argomento discusso in Consiglio:	

Relatore Ing. _____	

Oggetto: Notifica apposizione di riserva negli atti Catastali

Questo Ufficio ha recentemente avviato un'azione massiva volta ad effettuare le notifiche, previste per legge, degli accertamenti che hanno comportato negli ultimi anni l'apposizione di annotazione di riserva negli atti catastali.

A fronte di tale azione sono già pervenute a questo Ufficio numerose richieste di chiarimento da parte di cittadini e professionisti.

Considerato che tale attività ha un impatto anche nei confronti dei professionisti iscritti agli Albi professionali in indirizzo, si è ritenuto opportuno informare di tale attività codesti Organismi.

Premesso che gli atti di notifica di apposizione di riserva negli atti Catastali (prodotti in automatico dal sistema informativo di questo Ente) contengono già tutti gli elementi esplicativi sulla riserva apposta e le informazioni per il contribuente, si è ritenuto comunque utile richiamare, in allegato alla presente nota, gli elementi principali dell'istituto delle riserve catastali.

I motivi che hanno comportato l'apposizione dell'annotazione di riserva possono essere rilevati effettuando una visura storica della specifica particella. La visura storica per immobile consente, infatti, di individuare la variazione che ha generato l'annotazione in argomento.

Atteso, come detto, l'impatto delle suddette notifiche sulle attività professionali degli iscritti, si chiede cortesemente, con la consueta e fattiva collaborazione, di dare la massima diffusione della presente nota.

Nel rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore
Ufficio Provinciale Territorio
Ing. Sebastiano Pio Panebianco*
(firmato digitalmente)

**firma su delega del direttore provinciale (Domenico Lodato).*

Allegato

La disciplina delle Riserve (§ 15 DM 5.11.1969) - Con l'entrata in vigore della legge 1° ottobre 1969, n. 679, quando l'Ufficio deve evidenziare che una mutazione è stata eseguita ai soli fini della conservazione del catasto medesimo, senza pregiudizio di qualsiasi ragione o diritto, provvede a contrassegnare ciascuna delle particelle od unità immobiliari urbane interessate con apposita riserva.

Le riserve seguiranno i numeri distintivi delle particelle o delle unità immobiliari in ogni ulteriore operazione catastale e saranno comunque trascritte unitamente ai numeri stessi.

§ 15 del D.M. 5/11/1969 - A partire dalla data di entrata in vigore della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ogni qualvolta l'ufficio debba far constare negli atti del catasto che una mutazione è stata eseguita ai soli fini della conservazione del catasto medesimo, senza pregiudizio di qualsiasi ragione o diritto, provvede a contrassegnare ciascuna delle particelle od unità immobiliari urbane interessate con apposita sigla, giusta la seguente nomenclatura:

- RIS 1: per inesistenza di atti legali giustificanti uno o più passaggi intermedi;
- RIS 2: per errati riferimenti catastali nel documento traslativo che dà luogo a voltura;
- RIS 3: per errate generalità nel documento traslativo che dà luogo a voltura;
- RIS 4: tipo di frazionamento non presente;
- RIS 5: per mancata concordanza della superficie dichiarata nel documento traslativo con quella risultante in catasto o per dichiarazione di inidoneità del tipo e conseguente rettifica eseguita dall'ufficio;
- RIS 6: per accertamento d'ufficio in base allo stato di fatto, non ancora convalidato da atto legale, di opere di pubblico interesse portanti intestazione.

Obbligo di notifica - L'eventuale decisione dell'ufficio, in ordine all'apposizione delle riserve, deve essere notificata al richiedente nelle forme previste per gli atti impugnabili di cui all'art.19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Cancellazione delle riserve (Par. 16 D.M. 05/11/1969- art.12 L.1.10.1969 n. 679) - La cancellazione della sigla di annotazione di riserva può essere ottenuta dal possessore cui le particelle o le unità immobiliari sono intestate mediante la presentazione di apposita domanda in bollo, corredata dai documenti idonei a dimostrare la estinzione dei motivi per i quali la formalità era stata accesa: ove trattasi in particolare di tipo di frazionamento, esso deve portare le firme autenticate delle parti interessate. Non è necessario che la domanda di cancellazione sia corredata da documenti, quando è trascorso un ventennio dalla data del documento traslativo che dette origine alla annotazione di riserva.

RIS 1: inesistenza di atti legali giustificanti uno o più passaggi intermedi
è obbligatoria in tutti i casi in cui si riscontri la mancanza di passaggi intermedi non convalidati da atti pubblici (ad esempio se il dichiarante è possessore) e notificata sia a tutti i precedenti intestatari che ai nuovi. La riserva 1 si applica anche in caso di discontinuità fra le ditte di catasto terreni ed urbano, in assenza di atto pubblico comprovante la nuova intestazione.

RIS 2: per errati riferimenti catastali nel documento traslativo che dà luogo a voltura;
l'immobile è perfettamente individuato nella descrizione notarile, ma nell'atto non è indicato con gli identificativi catastali corretti;

RIS 3: per errate generalità nel documento traslativo che dà luogo a voltura;
nome incompleto o inesattezza dei dati anagrafici o del codice fiscale, ma il soggetto è comunque individuato.

RIS 4: tipo di frazionamento non presente;
per contestazione provocata dalla mancata presentazione del tipo di frazionamento;

RIS 5: per mancata concordanza della superficie dichiarata nel documento traslativo con quella risultante in catasto o per dichiarazione di inidoneità del tipo e conseguente rettifica eseguita dall'ufficio;

RIS 6: per accertamento d'ufficio in base allo stato di fatto, non ancora convalidato da atto legale, di opere di pubblico interesse portanti intestazione;
si applica quando, pur essendo l'immobile perfettamente individuato in base allo stato di fatto, la procedura di esproprio non è stata perfezionata.